

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEB. 1999

ADDI' 23 FEB. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Mattac	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

CIOFFARELLI - META - PIZZUTELLI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 586

OGGETTO: Schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria CARACUZZO Mario & Co. s.n.c. con sede nel Comune di Albano Laziale (Roma), corso Matteotti n. 201 per la vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



OGGETTO: Schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria CARACUZZO s.n.c. di CARACUZZO Mario & C. con sede nel Comune di Albano Laziale (RM), corso Matteotti n° 201, per la vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO l'ar. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, il quale nel comma 1 dispone: "Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata";
- VISTO L'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 il quale dispone che è data facoltà all'Amministrazione di prescindere, in casi speciali, dal richiedere la cauzione a persone ditte di notoria solidità, come nel caso della Ditta di cui all'oggetto;
- VISTA la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 concernente: "Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio";
- VISTO l'articolo 14 della predetta legge regionale 4/96 mediante il quale è stabilito che la divulgazione e la vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono affidate a ditte librerie;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- RITENUTO necessario portare a conoscenza gli atti approvati dai competenti Organi della Regione Lazio alla collettività regionale;
- VISTA la lettera indirizzata al Comandante dei Vigili Urbani di Albano Laziale datata 25 marzo 1998 proc. 24716, nonché la relativa risposta datata 02/06/1998;
- VISTA la lettera indirizzata alla Libreria CARACUZZO Mario & C., relativa all'offerta della vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, 22/07/1998, n. 31191;
- VISTA la comunicazione della Libreria CARACUZZO Mario & C. datata 21 dicembre 1998 mediante la quale fornisce i dati relativi alla compilazione della convenzione in argomento;
- VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 13/01/1999;



REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

segue: DELIBERAZIONE n. 586 del 23 FEB 1999

VALUTATO che l'attività condotta dai Signori Soci della Libreria CARACUZZO Mario & C. snc risulta essere solida e considerato, inoltre, che la quantità dei fascicoli richiesti per la vendita è irrilevante;

RITENUTO opportuno regolamentare i rapporti con la Libreria CARACUZZO Mario & C.;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D E L I B E R A

1. di affidare alla Libreria CARACUZZO Mario & C. snc con sede nel Comune di Albano Laziale, corso Matteotti n° 201, che accetta, la vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria CARACUZZO Mario & C. snc concernente la concessione alla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla firma della convenzione in argomento;
4. di esonerare la Libreria CARACUZZO Mario & C. a prestare la cauzione in quanto il ricavato annuo della vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale è irrilevante rispetto al servizio offerto a favore della collettività.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

14 APR. 1999

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



Per copia conforme

SEZIONE III^a
 SEZIONE
 (P. U. D. O. T. T. A.)
 Scolori

6

CONVENZIONE PER LA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

TRA

- la Regione Lazio in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale Dr. Pietro Badaloni, nato a Roma il giorno 8 settembre 1946, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490851 e partita I.V.A. 02128631005;

e

- la Libreria CARACUZZO snc di Caracuzzo Mario & Co. con sede nel Comune di Albano Laziale (Roma), c.so Matteotti n° 201, codice fiscale 07157700589 nella persona del Legale Rappresentante Sig. CARACUZZO Mario nato a Albano Laziale (RM) il 07.04.1929 investito dei necessari poteri come risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data 13.01.1999;

si conviene e si stipula quanto segue.



ART. 1

1. La Regione Lazio, come sopra rappresentata, affida alla Libreria di seguito denominata concessionario, come sopra rappresentata, che accetta la vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.
2. L'attività oggetto della concessione dovrà essere esercitata dal concessionario esclusivamente presso i propri stabili, punti di vendita, con esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione che non sia stata preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Regione Lazio.
3. Il concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente per iscritto, le variazioni attinenti all'ubicazione ed all'apertura di sedi secondarie di vendita.

ART. 2

1. A favore del concessionario è stabilita la percentuale del 30% sulle copie vendute, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4.
2. La Regione Lazio esonera il concessionario a prestare fideiussione ai sensi dell'articolo 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

W



ART. 6

1. I pagamenti relativi alle vendite effettuate dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 42759001, intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale, indicato, quale causale a tergo del bollettino di versamento, il rendiconto trimestrale di riferimento.
2. Per ogni giorno di ritardo nell'invio del rendiconto trimestrale e del correlativo versamento la Regione Lazio avrà diritto al pagamento degli interessi moratori delle somme dovute, in misura pari al tasso corrente di sconto, maggiorato di tre punti.
3. Qualora la scadenza del termine il concessionario intendesse procedere alla restituzione dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, dovrà provvedere ad indicare il qualitativo degli stessi restituiti, ripartiti per tipologie, inviati imballati, esclusivamente al seguente indirizzo: Regione Lazio, via Cristoforo Colombo n.212 - 00147 Roma.
4. Il concessionario è l'esclusivo responsabile verso la Regione Lazio della spedizione delle rese. La Regione Lazio ha la facoltà di rifiutare la restituzione di pubblicazioni deteriorate e comunque non più idonee per la vendita.
5. Indipendentemente da quanto sopra esplicitato, alla data del 31 dicembre di ogni anno sarà effettuato un inventario ed il concessionario sarà tenuto a verificare l'esattezza delle giacenze comunicate dalla Regione Lazio.

ART. 7

1. La concessione sarà operativa per la controparte al momento della sottoscrizione, mentre per la Regione Lazio lo sarà dopo la sua approvazione da parte degli Organi regionali ed avrà durata triennale.
2. Il mancato pagamento da parte del concessionario di somme a qualsivoglia titolo dovuta alla Regione Lazio, la violazione di norme che disciplinano la concessione, ovvero il compimento di atti lesivi del buon nome e del prestigio della Regione Lazio daranno diritto di recedere unilateralmente ed in ogni momento alla concessione, previo avviso a mezzo lettera raccomandata.



ART. 8

1. Il concessionario custodirà diligentemente i prodotti ricevuti in deposito e dovrà corrispondere alla Regione Lazio l'intero prezzo - al netto degli sconti convenuti - di tutti quei prodotti dei quali abbia per qualsivoglia ragione o causa, purché non dipendente dalla Regione Lazio, perduto la disponibilità. Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la mancata restituzione dei prodotti entro il termine di durata del deposito.

ART. 9

1. Nell'ipotesi in cui i beni consegnati fossero assoggettati a misure cautelari od esecutive ad iniziativa di terzi creditori del concessionario, questi si obbliga a far constatare all'Ufficiale giudiziario procedente, mediante esibizione della presente convenzione, che la proprietà dei beni in argomento spetta alla Regione e, contemporaneamente avvisare la Regione medesima perché possa adottare le opportune iniziative.

ART. 10

1. A tutti gli effetti, per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme del Codice civile in materia di contratti e le norme vigenti in materia analoga per le pubbliche amministrazioni ed, in particolare, la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 11

1. Tutte le spese di qualsiasi natura e tutti gli oneri fiscali e non e che, comunque, dovessero emergere nell'espletamento dell'incarico, ad eccezione dell'I.V.A. che sarà a carico della Regione Lazio, sono a totale carico del concessionario.

ART. 12

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ovvero all'esecuzione della presente convenzione, le parti esperito vanamente ogni tentativo di bonaria composizione eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dr. Pietro BADALONI)



Handwritten signature or initials